



Comune di Camparada
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO ADDIZIONALE
COMUNALE ALL' I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2025

INDICE

Indice	1
Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Soggetti passivi	2
Art. 3 Criteri di calcolo dell'addizionale	2
Art. 4 Variazioni dell'aliquota	2
Art. 4 bis Esenzioni	2
Art. 5 Modalità di versamento	3
Art. 6 Efficacia	3

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dal D.Lgs. 267/2000, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 1 del D.Lgs. 360/1998.

Art. 2
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Camparada, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al successivo art. 4 al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 4
Variazione dell'aliquota

1. Per l'anno 2025 l'aliquota è fissata nella misura di 0,80 punti percentuali. La suddetta aliquota ha decorrenza dal 01.01.2025.
2. La competenza alle variazioni dell'aliquota è demandata al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1 comma 142 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) avendo tale deliberazione carattere regolamentare.
3. L'aliquota di cui al comma 1, qualora non modificata entro il termine di approvazione del bilancio preventivo, si intende prorogata per gli anni successivi.

Art. 4 bis
Esenzioni

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito imponibile complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di euro 15.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art. 5
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 6
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2025.